



- Repubblica di Malta - Repubblika ta' Malta - Republic of Malta -

LEGGE per il riconoscimento e la registrazione del genere di una persona e per regolare gli effetti di tale cambiamento, nonché il riconoscimento e la tutela delle caratteristiche sessuali di una persona.

Sia approvato come legge dal Presidente, con il consiglio e il consenso della Camera dei Rappresentanti, in questo Parlamento attualmente riunito, e per l'autorità dello stesso come segue:

Titolo breve.

1. Il titolo breve di questa legge è Legge sull'identità di genere, l'espressione di genere e le caratteristiche di genere

Interpretazione.

2. In questo atto, a meno che il contesto non richieda altrimenti:
"Direttore", è il direttore del Registro Pubblico;
"Espressione di genere" si riferisce alla manifestazione di ogni persona della propria identità di genere, o quella che è percepita dagli altri;
"Identità di genere" si riferisce alla esperienza di genere di ogni persona, che può o non può corrispondere con il sesso assegnato alla nascita, compreso il senso personale del corpo (che può comportare, se liberamente scelto, la modifica dell'aspetto fisico e/o di funzioni con mezzi medici, chirurgici o di altro tipo) e altre espressioni di genere, tra cui nome, vestito, parola e manierismi;

"Indicatore di genere" si riferisce all'elemento identitario che classifica le persone all'interno di una particolare categoria sessuale;
"Gender register" è il registro istituito a norma dell'articolo 6;
"Team interdisciplinare" si riferisce al team stabilito dall'art17;
"Ministro" si intende il ministro responsabile della parità;
"Minore": una persona che non ha ancora raggiunto l'età di diciotto anni;
"Notaio", un notaio di sua scelta in possesso di un incarico rilasciato in conformità con la professione notarile e la legge sugli archivi notarili;
"Caratteristiche del sesso" si riferisce alle caratteristiche cromosomiche, gonadiche e anatomiche di una persona, che comprendono caratteristiche primarie, quali gli organi riproduttivi e genitali e/o la struttura cromosomica e gli ormoni e caratteristiche secondarie quali massa muscolare, distribuzione dei capelli, seno e/o statura.

Diritto all'identità di genere.

3. (1) Ogni cittadino di Malta o persona abitualmente residente a Malta ha il diritto:

(A) al riconoscimento della propria identità di genere;
(B) al libero sviluppo della persona secondo la sua identità di genere;
(C) a essere trattato secondo la sua identità di genere e, in particolare, a essere identificato in quel modo nei documenti che indichino la sua identità al loro interno; e
(D) all'integrità fisica e all'autonomia fisica.

(2) Fatte salve eventuali disposizioni del presente atto -
(A) i diritti, rapporti e gli obblighi di una persona derivanti dalla genitorialità o dal matrimonio non devono in alcun modo essere incisi; e

(B) i diritti delle persone derivanti da successione, comprese, ma non solo, le disposizioni testamentarie fatte in loro favore, e gli obblighi e/o i diritti sottoposti a, o acquisiti prima della data di cambiamento di identità di genere in nessun modo possono essere lesi.

(3) L'identità di genere della persona deve essere rispettata in ogni tempo.

(4) La persona non è tenuta a fornire la prova di aver effettuato una procedura chirurgica di totale o parziale riassegnazione chirurgica dei genitali, terapie ormonali o qualsiasi altro trattamento psichiatrico, psicologico o medico per avvalersi del diritto all'identità di genere.

Cambio della identità di genere.

4. (1) Sarà diritto di ogni persona cittadino di Malta chiedere al

direttore di cambiare il genere registrato, o il nome per riflettere l'identità di genere autodeterminata di quella persona.

(2) La richiesta deve essere effettuata per mezzo di una lettera che faccia chiaro riferimento all'atto pubblico rogato ai sensi dell'articolo 5.

(3) Il Direttore non può esigere qualsiasi altra prova che l'atto pubblico registrato ai sensi dell'articolo 5.

(4) Il direttore decide, entro quindici giorni lavorativi dalla presentazione della nota di iscrizione da parte del notaio al registro pubblico, di inserire una annotazione in calce all'atto di nascita del richiedente e una nel Gender Register.

Funzioni del Notaio.

5. (1) La redazione dell'atto pubblico dichiarativo deve contenere i seguenti elementi:

(A) una copia dell'atto di nascita del richiedente;
(B) una dichiarazione chiara e inequivocabile dal richiedente che la propria identità di genere non corrisponde al sesso assegnato nell'atto di nascita;

(C) l'indicazione dei dati di genere;

(D) il nome con cui il richiedente vuole essere registrato; e

(E) tutti gli elementi necessari prescritti conformemente con la professione notarile e la legge sugli archivi notarili.

(2) Il notaio deve illustrare al richiedente le implicazioni giuridiche del cambiamento del genere assegnato e chiedere al richiedente di dichiarare la comprensione di tali implicazioni.

(3) La tassa notarile è quella stabilita nella Legge sulla Professione Notarile e nel National Archives Act.

(4) Il notaio deve, entro quindici giorni, registrare l'atto pubblico presso il direttore dietro pagamento della tassa prescritta.

Registro di genere.

6. (1) Presso l'Ufficio del Registro Pubblico a Malta e in Gozo è tenuto un registro, chiamato "Gender Register", nel quale saranno iscritte tali annotazioni come formulate dal direttore a seguito di una domanda da parte del notaio.

(2) Nel Gender Register tenuto presso il Registro Pubblico a Malta sono registrate le rettifiche di genere relative a qualsiasi persona il cui atto di nascita è registrato in tale Ufficio o non è registrato in qualsiasi Ufficio del Registro Pubblico in queste isole, e nel Gender Register tenuto presso l'Ufficio del Registro Pubblico in Gozo, sono iscritte le rettifiche in relazione a qualsiasi persona il cui atto di nascita è registrato in tale Ufficio.

(3) Il direttore compilerà un indice del Registro di genere, realizzato e tenuto nel Registro Pubblico a Malta e in Gozo e nessuno ha il diritto di consultare tale indice.

(4) Il Direttore deve, oltre al registro di genere e all'indice, tenere tutti gli altri registri e libri, e fare iscrizioni in esso, in quanto possa essere necessario per registrare e rendere tracciabile il collegamento tra una iscrizione nel libro del registro degli atti di nascita che è stata "rettificata di genere" ai sensi della presente legge, e qualsiasi iscrizione corrispondente nel registro di genere; ma i registri e libri tenuti sotto questo sub-articolo, nonché la documentazione comunicata al Direttore in virtù della presente legge non sono, né lo deve qualsiasi indice stesso, accessibili al pubblico alla consultazione, né, se non su ordine di un tribunale, il direttore può fornire qualsiasi informazione, libro o documento a qualsiasi persona diversa dalla persona, che abbia raggiunto l'età di diciotto anni e a cui le informazioni, la copia o l'estratto si riferiscono.

(5) Le disposizioni del sub-articolo (2) dell'articolo 238, sub-articolo (1) dell'articolo 245, articoli 248, 249, 252, 260, 261 e, fatta salva la disposizione di cui all'articolo 269, l'articolo 251 del codice civile si applicano al registro di genere e alle iscrizioni in esso, agli estratti del medesimo e ai certificati e altri documenti ad essi relativi.

7. L'iscrizione nel registro di genere sarà efficace a partire dal giorno in cui il direttore la annota o quando la voce nel registro degli atti di nascita relativa alla ricorrente è annotato con le parole "rettificato di genere", a seconda del caso, e da questa data il richiedente è considerato, a tutti gli effetti di legge, come appartenente al genere indicato nel registro di genere.

8. (1) Le persone che esercitano la patria potestà sui minori o il tutore del minore possono con ricorso depositato in cancelleria del Tribunale Civile (Sezione Volontaria giurisdizione) chiedere al Tribunale di cambiare il genere registrato e il nome del minore per riflettere l'identità di genere del minore.

(2) Se una domanda ai sensi del sub-articolo (1) viene effettuata per conto di un minore, la Corte deve:

(A) assicurare che l'interesse superiore del bambino come espresso nella Convenzione sui diritti del fanciullo sia la considerazione preminente;

e

(B) nella misura del possibile, dare il giusto peso alla opinione del minore vista l'età e maturità dello stesso.

(3) Se la Corte accoglie la richiesta fatta in conformità del sub-articolo (1), ordina al direttore di modificare il genere registrato e il nome del minore e di inserire il nome del minore nel registro di genere.

(4) Le persone che esercitano la patria potestà sul minore, o il tutore del minore il cui genere non è stato dichiarato al momento della nascita, devono, prima che il minore raggiunga quattordici anni, mediante un atto pubblico, dichiarare il sesso del minore. L'atto pubblico così rogato è fatto in conformità ai paragrafi (c), (d) e (E) del sub-articolo (1) dell'articolo 5 e il notaio lo registra presso il direttore a norma del sub-articolo (4) dell'articolo 5. Il direttore, in

conformità del sub-articolo (4) dell' articolo 4, registra il sesso del minore.

Cambio dell'atto di nascita.

9. (1) L'accesso all' atto di nascita integrale è permesso solo ed esclusivamente alla persona che ha raggiunto l'età di diciotto anni e al quale questo atto di nascita si riferisca o su ordine del tribunale

(2) Un cambiamento dell' atto di nascita e l'annotazione nel Gender Register ai termini di questa legge da parte di una persona che non è più un minore, una volta completati, possono essere modificati solo con un ordine del tribunale.

10. (1) La decisione finale circa l'identità di genere di una persona, che è stata assunta da un tribunale straniero competente o dalla responsabile autorità in conformità con la legge di tale Paese, è riconosciuta a Malta.

(2) Un marchio di genere diverso da maschio o femmina, o l'assenza dello stesso, riconosciuto da un tribunale straniero competente o dalla responsabile autorità in conformità con la legge di tale paese deve essere riconosciuto a Malta.

11. (1) La persona, nei cui confronti è stata fatta una annotazione nel Gender Register in conformità della presente legge, deve, immediatamente dopo la data di cui all'articolo 7, chiedere ai funzionari competenti in materia di carta di identità e di altri documenti di identità di annullare la carta d'identità e altri documenti di identificazione della persona e di emettere una nuova carta d'identità e altri documenti di identificazione che indichino il genere e il nome della persona che riflette l'iscrizione nel registro di genere.

(2) La persona può anche, dietro pagamento della commissione che potrebbe essere richiesta, chiedere a qualsiasi altra autorità competente, dipartimento, datore di lavoro, ente di istruzione o di altro istituto di rilasciare qualsiasi documento o certificato loro relativo indicando il genere e il nome della persona, come iscritta nel registro di genere.

12. (1) Al momento dell'entrata in vigore della presente legge, il direttore iscriverà nel Gender Register tutte quelle persone nei confronti delle quali, prima della data di entrata in vigore della presente legge, le annotazioni sono state fatte in atto di nascita ai sensi dell' articolo 257B del Civile Codice nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge: nel caso di queste persone, l'efficacia è quella della prima annotazione.

(2) Subito dopo aver effettuato l'iscrizione nel registro di genere come prescritto nel precedente sub-articolo (1), il direttore modificherà le annotazioni nel registro degli atti di nascita rispetto alle summenzionate persone con la dicitura "rettifica di genere".

13. (1) Una persona che nel corso dell'adempimento di compiti ufficiali è stata coinvolta con una questione relativa al presente atto non può illecitamente divulgare tali informazioni secondo il Professional Secrecy Act e il Data Protection Act
(2) Chiunque consapevolmente riveli qualsiasi persona che si sia avvalsa delle disposizioni della legge, o la insulti o offenda ,, in caso di condanna, sarà passibile di una multa non inferiore a € 1000 e non superiore a € 5.000 .

14. (1) Ogni norma, regolamento o procedura deve rispettare il diritto all'identità di genere. Nessuna norma, regolamento o procedura può limitare, restringere, o annullare l'esercizio del diritto all' identità di genere, e tutte le norme devono essere sempre interpretate e applicate in modo da favorire l'accesso a questo diritto.
(2) La pubblica amministrazione ha il dovere di garantire che la illegittima discriminazione e le molestie per l'orientamento sessuale, identità di genere, espressione di genere e il marchio di genere vengano eliminati, mentre i suoi uffici devono promuovere la parità di opportunità per tutti, a prescindere dall' orientamento sessuale, identità di genere, espressione di genere e il marchio di genere.
(3) Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i settori pubblici e uffici della Pubblica Amministrazione, alle agenzie e a tutte le competenti autorità che mantengono informazioni personali e/o raccolgono informazioni. Tali moduli, registri, o le informazioni devono essere valutati e modificati per riflettere le nuove norme stabilite dalla presente Legge entro un massimo di tre anni dalla sua data di entrata in vigore.

15. (1) non sarà lecito per i medici o altri professionisti condurre qualsiasi trattamento di riassegnazione del sesso e/ o interventi chirurgici sulle caratteristiche sessuali di un minore il cui trattamento e/o intervento può essere differito fino a quando la persona sarà reputata in grado di fornire il consenso informato.
(2) In circostanze eccezionali il trattamento può essere effettuato quando vi sia un accordo tra il team interdisciplinare e le persone che esercitino la patria potestà o il tutore del minore che sia ancora incapace di fornire il consenso.
Si prescrive che l'intervento medico che sia motivato da fattori sociali, senza il consenso della persona interessata sarà in violazione della presente legge.
(3) Il team interdisciplinare è nominato dal Ministro per un periodo di tre anni, periodo che può essere rinnovato per un altro periodo di tre anni.
(4) Il team interdisciplinare è composto da quei professionisti che il ministro ritenga idonei.
(5) Quando la decisione per il trattamento viene espressa da un minore con il consenso delle persone che esercitino la patria potestà o il tutore del minore, i professionisti medici devono:

- (A) assicurare che l'interesse superiore del bambino come espresso nella Convenzione sui diritti del fanciullo sia la considerazione preminente;
- e
- (B) nella misura del possibile, dare il giusto peso alla opinione del minore vista l'età del minore e la sua maturità.

16. Tutte le persone in cerca di consulenza psicosociale, sostegno e interventi medici in materia di sesso o di genere devono essere provviste di un esperto, sensibile e personalizzato supporto dagli psicologi e dai medici. Tale sostegno dovrebbe estendersi dal momento di diagnosi o auto-riferimento per tutto il tempo necessario.

- 17.** (1) Il Ministro, sentito il Ministro responsabile per la Salute, nomina un gruppo di lavoro.
- (2) Il gruppo di lavoro è composto da un presidente e nove membri.
- (3) Il presidente è un medico con almeno dodici anni di esperienza.
- (4) I membri sono tre esperti in materia di diritti umani, tre professionisti psicosociali e tre esperti medici.
- (5) Il Ministro nomina il gruppo di lavoro entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
- (6) I membri del gruppo di lavoro devono rivedere i protocolli di trattamento medico in corso in linea con le attuali migliori pratiche mediche pratiche e gli standard sui diritti umani, e, entro un anno dalla la data della loro nomina, renderà una relazione contenente raccomandazioni per la revisione dei protocolli di trattamento medico in corso.

18. Il Ministro può emanare regolamenti per dare migliore effetto alle disposizioni della presente legge e in generale per regolare l'identità di genere in conformità con le disposizioni della presente legge.

19. Salve le disposizioni di cui all'articolo 83B del codice penale quando un reato è motivato dalla espressione di genere o caratteristiche sessuali, la pena è quella fissata in detto articolo.

20. Gli articoli da 257A a 257D del codice civile, sono abrogati.

21. Il paragrafo (c) dell'articolo 278 del codice civile, è modificato come segue:

(A) alle parole "il sesso del bambino;" sono sostituite le parole "il sesso del bambino;"

e

(B) subito dopo le parole "il sesso del bambino:", si aggiunge il seguente nuovo comma: "Si prescrive che l'identificazione del sesso del minore non può essere inclusa finché la identità di genere del minore non sia determinata. ".

22. L'articolo 2 della Legge sulla parità tra uomini e donne deve essere modificato come segue:

(A) in sub-articolo (1) di esso nella definizione del termine "discriminazione", alle parole "identità di genere" sono sostituite le parole "identità di genere, di espressione di genere o caratteristiche sessuali";

(B) nel sub-articolo (3) dello stesso, alle parole "identità sessuale" sono sostituite le parole "identità di genere, espressione di genere o le caratteristiche sessuali";

(C) nel paragrafo (a) del sub-articolo (3) della stessa, alle parole "identità di genere" sono sostituite le parole "Identità di genere, espressione di genere o le caratteristiche del sesso";

(D) al punto (c) del sub-articolo (3) della stessa, alle parole "identità di genere" sono sostituite le parole "Identità di genere, espressione di genere o le caratteristiche del sesso";

e

(E) al punto (d) del sub-articolo (3) alle parole "Identità di genere" sono sostituite le parole "sesso identità, espressione di genere o le caratteristiche del sesso".

Oggetto del presente disegno di legge è prevedere il riconoscimento e registrazione del sesso di una persona e di regolare gli effetti di un tale cambiamento, e il riconoscimento e la protezione del marchio di genere di una persona. L'identità di genere è considerata parte integrante di una persona che può o non può avere bisogno di trattamento chirurgico o trattamento ormonale o terapia e il disegno di legge prevede una procedura semplificata che rispetta la privacy del richiedente perché i propri documenti ufficiali siano cambiati per riflettere il proprio genere.

Analogamente, le caratteristiche sessuali di una persona variano in natura e tutte le persone devono avere il potere di prendere le decisioni che interessino la loro propria integrità fisica e autonomia fisica.